

pronuncia da entrambi dovuta, e solo l'intervento di questo ufficio ha permesso, alla fine, che la vicenda si sbloccasse.

Ciò non risulta dovuto a cattiva volontà ma alle difficoltà burocratiche nonché ad una gerarchia fra gli adempimenti stabilita unilateralmente da ciascuno degli uffici coinvolti, cui non spetta invece decidere quali affari debbono essere trattati e quali omessi o rinviati sine die.

Tutto ciò dimostra che per effetto delle oggettive difficoltà e delle conseguenti soluzioni approssimative per farvi fronte (nessun ufficio pubblico può legittimamente decidere di non dare corso ad un determinato tipo di pratiche) taluni diritti dei cittadini possono venire, come nel caso in esame, lesi in maniera grave, se non addirittura vanificati (come sarebbe probabilmente successo se l'interessata non si fosse rivolta a questo ufficio, e la sovrintendenza, come già la provincia, avesse continuato a ritenere altre pratiche più urgenti di quella riguardante la signora M.B).

Va infine posta in luce la inefficacia del rimedio consistente nel trasferire la competenza da un ufficio che non riesce a fare fronte ai propri compiti ad altro ufficio ugualmente in gravi difficoltà.

Sarebbe bene che venissero predisposte regole procedurali più semplici e snelle, ma realmente efficaci: se determinate verifiche non possono essere eseguite si eliminino, senza prevedere dei rimedi ugualmente irrealizzabili: l'obiettivo deve essere la salvaguardia, in ogni caso, dei diritti del cittadino piuttosto che la regolarità formale del procedimento.

2.2.7) sollecito di rimborsi d'imposta

Varie volte è accaduto che cittadini in attesa di rimborsi d'imposta, indipendentemente l'uno dall'altro, chiedessero un intervento sollecitatorio di questo ufficio.

La direzione regionale delle entrate precisava, in risposta alle richieste di informazioni, che tali rimborsi non potevano presumibilmente avvenire prima dell'anno 2.000.

Tale ritardo appare certamente giustificato dal punto di vista dell'amministrazione, le cui difficoltà operative sono note.

Tuttavia agli occhi del cittadino che attende di recuperare quanto gli spetta un simile ritardo non può che apparire come una vera e propria

ingiustizia, anche se mitigata (ma in misura assai modesta) dalla corresponsione degli interessi.

L'onere di questi, d'altra parte, rappresenta a livello nazionale un ulteriore esborso non irrisorio per l'erario.

Sarebbe quindi assolutamente necessario che a tale incresciosa situazione venisse apportato un tempestivo rimedio.

2.2.8) tariffe d'estimo inesatte

Alcuni cittadini, proprietari di unità immobiliari a loro dire gravati da tariffe d'estimo erronee per eccesso, si sono rivolti a questo ufficio chiedendone l'intervento per il ripristino di una corretta classificazione.

E' stata acquisita una abbondante documentazione sui fatti ed è stato compiuto un esame congiunto delle vicende; da tutto ciò è emerso che lo stesso comune nel cui territorio erano situate le abitazioni interessate (che è convenzionato con questo ufficio) aveva proposto ricorso contro la classificazione alla commissione censuaria provinciale, ed il relativo procedimento si era concluso con decisione in data 28 maggio 1993 che aveva respinto la richiesta.

Il comune peraltro aveva proposto ricorso, e la commissione censuaria centrale con decisione del 4 ottobre 1993 respingeva tale gravame in quanto le pretese della parte ricorrente dovevano considerarsi già integralmente accolte, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, per effetto dell'articolo 2, comma 1 quater, del D.L. n. 16/93 convertito in legge n. 75/93, ed articolo 1 del D.L. n. 387/93, per un errore di procedura (mancata fissazione della seduta da parte del presidente titolare della commissione censuaria provinciale).

Malgrado la suddetta decisione della commissione centrale l'amministrazione non dava seguito alle conseguenti variazioni, ed il comune interessato presentava nuovo ricorso, che veniva accolto, senza che anche questa volta seguissero i necessari adeguamenti.

Preso atto di tale situazione e ritenuto l'obbligo dell'ufficio del territorio di adeguarsi alla prima decisione lo scrivente fissava un termine di sei mesi, ai sensi dell'articolo. 7 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17, per il compimento degli adempimenti attuativi da parte dell'ufficio competente.

Detto termine non risulta ancora decorso per cui non è ancora noto se la vicenda ha finalmente avuto conclusione: I fatti sono peraltro significativi sotto il duplice aspetto delle difficoltà di orientamento, anche

da parte di pubbliche amministrazioni (il comune, di ridotte dimensioni), tra le varie disposizioni procedurali e delle carenze amministrative dell'ufficio competente.

Nel contempo si appalesa la utilità dell'intervento della civica difesa nei confronti delle amministrazioni statali, con particolare riferimento alla incisività dello strumento consistente nella fissazione del termine per l'adempimento.

2.2.9) parere sulla necessità di autorizzazione per il trattamento di dati personali.

Il signor A.D.L., quale delegato provinciale di una associazione tra persone originarie di una determinata zona, ha richiesto, con lettera indirizzata a questo ufficio, di conoscere se per compiere una indagine fra i cittadini provenienti dalla stessa regione, ma non iscritti all'associazione, per ragioni di studio etnico e storico, occorresse l'autorizzazione del garante della privacy.

Tale richiesta era motivata con il fatto che analoga domanda rivolta al garante era rimasta senza risposta.

Ho ritenuto che, benché questo ufficio non abbia il compito di emettere pareri, l'informazione richiesta potesse tuttavia essere data per motivi di servizio civico.

Ho quindi comunicato al richiedente che, salva sempre la competenza, e quindi la possibilità di diversa opinione, spettante al garante, il caso non sembrava rientrare tra quelli che richiedevano l'autorizzazione, ma soltanto tra quelli che abbisognavano di una comunicazione al garante ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 675/96.

Ho quindi suggerito di rinnovare la comunicazione al garante, già in precedenza inoltrata attraverso la richiesta di autorizzazione, con i requisiti richiesti dal comma 4 del citato articolo 7.

3) - Interventi non istituzionali

3.1 alloggio inabitabile

Un intervento, espletato fra gli altri, è quello relativo al caso della signora S.C. che viveva in un alloggio in precarie condizioni di abitabilità in quanto sprovvisto di acqua potabile (era stata sospesa l'erogazione per morosità della proprietaria dell'alloggio) e parzialmente inagibile (inagibilità dichiarata dai vigili del fuoco) a seguito di danni provocati dall'allagamento dell'appartamento sovrastante.

Per ovviare a detta situazione questo ufficio ha segnalato il caso al comune per l'assegnazione, alla cittadina, di alloggio comunale previa per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari.

A seguito di detto intervento la signora S.C. ha ottenuto da parte della commissione comunale alloggi parere favorevole e l'ufficio

competente ha assicurato l'assegnazione di appartamento idoneo alle sue esigenze non appena se ne sarebbe reso uno disponibile.

3.2) imposta comunale sugli immobili (I.C.I)

In più occasioni si sono rivolti a questo ufficio dei coniugi, comproprietari di un immobile, i quali avevano commesso errori nel versamento dell'I.C.I.; per solito - ma non sempre - il marito aveva effettuato il pagamento dell'intera imposta, senza imputare al coniuge la quota su di lei gravante.

Non è mancato il caso limite di una vedova (la signora I.G.) che aveva pagato a nome del marito la quota di imposta relativa al semestre nel corso del quale il coniuge era deceduto anziché effettuare l'intero pagamento a nome suo.

Si sono avuti anche casi diversi, come il pagamento dell'I.C.I. dal possessore non proprietario.

In tutti i casi sopra ricordati gli uffici dei comuni interessati hanno accertato a carico del soggetto formalmente evasore l'obbligo relativo, con le sanzioni di legge, mentre alla richiesta di

restituzione dell'eccedenza versata è stato opposto un rifiuto in quanto il credito restitutorio risultava ormai prescritto: gli accertamenti infatti, come accade regolarmente, si riferivano ad annualità assai risalenti nel tempo, ai limiti della prescrizione anche riguardo al credito dell'ente beneficiario dell'imposta, comunque non ancora maturata.

Qui è necessario evidenziare immediatamente una sostanziale ingiustizia che consiste nella differente durata dei termini prescrizionali a seconda che il creditore sia un privato ovvero un ente pubblico.

A parte questo primo punto, questo ufficio ha sempre segnalato agli uffici comunali competenti la sostanziale iniquità dell'accertamento, in quanto l'imposta dovuta era stata interamente versata, sia pure con un errore nell'indicazione del soggetto che effettuava il pagamento: pertanto l'ente creditore non aveva ricevuto alcun danno patrimoniale, per cui sarebbe stato equo considerare l'erronea indicazione come una mera irregolarità formale, non produttiva di conseguenze a carico del cittadino.

Veniva altresì ipotizzata la possibilità di considerare il pagamento effettuato per l'intero da uno degli obbligati come versamento da

parte del debitore solidale anche nell'interesse, ancorché non nel nome, degli altri (e ciò poteva essere favorito dal fatto che normalmente i coobbligati si trovavano in regime di comunione dei beni).

Come ultima possibilità veniva suggerito di esaminare la configurabilità di una negotiorum gestio.

Su questi ultimi punti è stato tuttavia obiettato che non è possibile introdurre l'istituto della solidarietà passiva in quanto l'articolo 10 del D.L. n. 540/92 stabilisce che ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso: affermazione esatta, che esclude la possibilità di ritenere il pagamento effettuato da un coobbligato solidale per l'intero, ma non impedirebbe di configurare la negotiorum gestio nel pagamento della quota non dovuta in occasione del versamento dell'intero effettuato da uno solo degli obbligati.

Nel frattempo peraltro era stato emanato il decreto legislativo n. 446/97, che all'articolo 59 attribuisce ai comuni la facoltà di considerare, limitatamente ai primi anni di applicazione dell'I.C.I., il versamento dell'imposta eseguito unitariamente come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun obbligato

proporzionalmente alla propria quota di possesso, con conseguente inapplicabilità della sanzione.

A tal fine è peraltro necessaria una deliberazione del consiglio comunale che, nei casi esaminati da questo ufficio, non era ancora stata assunta.

Essa inoltre, nel caso fosse stata adottata nel corso dell'anno 1998, non avrebbe potuto avere applicazione se non dal primo del mese di gennaio successivo, e cioè dal 1° gennaio 1999.

Dalle informazioni assunte da ultimo risulta che il comune maggiormente interessato, e cioè quello di Genova, ha approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 166 in data 21 dicembre 1998 il regolamento di applicazione della citata legge.

3.3) TOSAP su passi carrabili a raso

Su segnalazione di vari cittadini questo ufficio si rivolgeva ad un importante comune della regione, non convenzionato, in merito al problema della applicazione della TOSAP a soggetti che usufruiscono di passi carrabili a raso, privi di opere visibili.

Come è noto l'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 escludeva l'applicazione della tassa in questione (così denominata, cosa che fa presupporre una controprestazione da parte dell'ente impositore) per i semplici accessi carrabili.

Detta disposizione è stata abrogata dall'articolo 3, comma 60, della legge n. 549/95, e l'interpretazione adottata dal comune è stata nel senso del ripristino del tributo nel caso in esame.

La cosa non appare pacifica da un punto di vista formale, perché l'abolizione di un divieto non equivale ad automatico ripristino di quello che prima era vietato: occorre infatti valutare se la normativa residua consente l'interpretazione favorevole al ripristino stesso.

Ciò viceversa non appare pacifico nel caso in esame, perché la norma in questione, nei commi rimasti in vigore, non può essere intesa univocamente nel senso della sottoposizione a tributo degli accessi privi di opere visibili. In tal senso è sopravvenuta anche la circolare 20 febbraio 1996, n. 43/E del ministero delle finanze secondo cui la TOSAP continua a non essere dovuta.

Viceversa il comune continuava a richiedere il pagamento ed alle osservazioni di questo ufficio, fatte su richiesta dei cittadini, ha risposto che le circolari ministeriali non sono vincolanti per il comune e che, comunque, la insistenza del transito sul suolo stradale comporta una occupazione del suolo stesso.

In realtà il rapporto fra l'interpretazione di una legge statale e l'autonomia del comune non appare così semplice, tenuto conto di varie considerazioni che vanno dalla autorevolezza della fonte interpretante alla incertezza del diritto cui i cittadini si verrebbero diversamente a trovare di fronte alla esistenza di poteri di controllo da parte governativa sulla finanza locale ed alla delicatezza della materia tributari, che riguarda i diritti dei cittadini in un campo di preminente rilevanza costituzionale.

Per quanto poi riguarda la asserita occupazione del suolo, essa non appare comunque diversa da quella compiuta da ogni auto in transito ovvero in sosta.

Va aggiunto che il consiglio provinciale della provincia in cui si trova il comune in questione ha deciso la non tassazione dei passi carrabili a raso (sostituendo la relativa entrata con un canone ricognitorio una tantum basato su norme diverse certamente in vigore).

Si viene quindi a determinare, nella stessa città, una situazione di disparità tributaria dei cittadini a seconda che il loro passo carrabile si apra su strada comunale o provinciale, disparità che ogni regola di buon governo e di equità imporrebbe di eliminare.

Da ultimo una sentenza della commissione tributaria provinciale ha confermato che la TOSAP nei casi in esame non è più dovuta.

Il comune, tuttavia, non ha modificato la propria linea, continuando ad esigere il pagamento; la mancanza di convenzionamento non ha consentito l'esercizio di ulteriori pressioni.

3.4) altezza minima degli appartenenti alla polizia municipale

Nella relazione dell'anno scorso era stato segnalato il fatto che l'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 40 prevede, tra gli altri, per gli aspiranti vigili urbani il requisito del possesso di un'altezza minima, contro il disposto dell'articolo 3 della costituzione, della legge nazionale 13 dicembre 1986, n. 874 integrata dal D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411 e di numerose decisioni della giustizia amministrativa.

Tale segnalazione è stata ripresa da un gruppo consiliare che ha presentato una proposta di legge regionale tendente alla soppressione della limitazione suddetta. Di tale iniziativa è stata data cortese segnalazione dalla segreteria del gruppo a questo ufficio.

Non sono noti i successivi sviluppi dell'iniziativa.

3.5) menzione dello stato civile nei documenti anagrafici.

Il ministero dell'interno, con circolare n. 0965006 - 15100/4571 del 13 settembre 1996, ha stabilito che per indicare nei documenti

di identità lo stato civile delle persone non coniugate, vedove o divorziate, debba essere utilizzata l'espressione " stato libero ".

Tuttavia una persona vedova si è rivolta a questo ufficio dolendosi del fatto che sul suo documento non fosse stata apposta l'indicazione di vedovanza, cosa viceversa da lei desiderata per rispetto della memoria del coniuge predefunto.

La doglianza non è giuridicamente fondata perché l'ufficiale di anagrafe è tenuto ad applicare le direttive emanate a livello governativo. Ciò non esclude che - come segnalato anche dall'ufficiale di stato civile di Genova - la dizione generica di stato libero possa provocare in certi casi qualche difficoltà: ciò si verifica quelle volte che sia necessaria la dimostrazione della vedovanza, con la conseguente necessità della produzione di ulteriore documentazione.

Tale occasione si può dare in vari casi, da quelli riguardanti i diritti pensionistici al rilascio di nulla osta, da parte dei genitori, all'espatrio di minori.

Il problema merita di essere segnalato per una eventuale rimeditazione da parte del ministero competente, anche se va